



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1382 del 2005, proposto dalla
C.M.C. - Cooperativa Muratori & Cementisti di Ravenna, in persona del presidente e legale rappresentante sig. Massimo Matteucci, singolarmente ed in qualità di capogruppo - mandataria della costituenda Associazione Temporanea d'Imprese con il Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzioni e Lavoro;
il Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro, in persona del presidente e legale rappresentante ing. Massimo Trebbi, singolarmente ed in qualità di mandante della Associazione Temporanea d'Imprese, rappresentate e difese – anche disgiuntamente - dagli avv.ti Andrea Corinaldesi ed Alberto Mischi, con domicilio eletto presso il loro studio in Bologna, via Santo Stefano,50;

contro

l'Azienda Unita' Sanitaria Locale di Ravenna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Carullo, con domicilio eletto presso il medesimo in Bologna, Strada Maggiore 47;
l'Azinda Unita' Sanitaria Locale di Ravenna - Unita' Operativa Complessa Attività Tecniche -;

nei confronti di

la Orion - S.C.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di capogruppo della costituenda A.T.I. con ACMAR S.c.p.a., in qualità di soggetto che si è aggiudicato la gara di cui si chiede l'annullamento, rappresentata e difesa dall'avv. Gualtiero Pittalis, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Bologna, via S. Vitale, 55;
la Acmar - S.C.P.A., in qualità di mandante della costituenda A.T.I con Orion S.C.R,L, in qualità di vincitore che si è aggiudicata la gara di cui si chiede l'annullamento;

per l'annullamento

- del provvedimento del 22 agosto 2005 di aggiudicazione definitiva dell'appalto integrato per i lavori di realizzazione del complesso del Dipartimento di Emergenza Accettazione (D.E.A.) dell'Ospedale di Ravenna – I° lotto lavori;
- nonché, per quanto possa occorrere,
- dei verbali redatti dalla Commissione di gara con particolare riferimento ai verbali delle sedute pubbliche, conosciuti il 4 ottobre 2005;
- i verbali della riservata delle gara relativa alla valutazione da parte della commissione tecnica delle varianti tecniche migliorative, conosciuti il 4 ottobre 2005;
- della nota prot. n. 0017035/DG/I del Direttore Generale datata 25 febbraio 2005, conosciuta il 4 ottobre 2005;

_ della lettera del 3 marzo 2005, a firma del direttore del Dipartimento tecnico dell'AUSL di Ravenna;
- del provvedimento di composizione della Commissione di gara, mai conosciuto;
- del disciplinare di gara nella parte di cui punto 8 punto VI,4;
- della lettera d'invito datata 4 agosto 2004;
- del contratto eventualmente stipulato tra l'aggiudicataria e l'AUSL di Ravenna;
per l'accertamento del diritto e la condanna dei convenuti al risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Unitaria Sanitaria Locale di Ravenna e della Orion - S.C.R.L.;
Visto il ricorso incidentale della Orion Soc Coop. in proprio ed in qualità di mandataria dell'Ati con Acmar S.C.C.A., rappresentata e difesa dall'avv. Gualtiero Pittalis, con domicilio eletto presso il medesimo in Bologna, via S. Vitale, 55;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2013 il dott. Carlo d'Alessandro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 12 novembre 2005, depositato il giorno 23 successivo, parte ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti indicati in epigrafe con i quali L'Azienda Unitaria Locale di Ravenna ha aggiudicato alla società ORION l'appalto integrato per il primo lotto dei lavori di realizzazione del complesso del dipartimento di emergenza e accettazione – DEA – dell'Ospedale di Ravenna.

Ha premesso che l'importo a base d'asta è stato determinato in € 23.708.095,35 di cui € 430.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; € 330.000,00 per spese di progettazione esecutiva non soggette a ribasso; € 200.000,00 per lavori in economia non soggetti a ribasso.

Il criterio di aggiudicazione era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa in termini prezzo (peso 52), valore tecnico ed estetico delle varianti migliorative proposte rispetto al progetto (peso 39), gestione verifiche e manutenzione (peso 6), tempo di esecuzione dei lavori (peso 3).

Inoltre i 39 punti del valore tecnico ed estetico nei seguenti sub-criteri:

a)sala riunioni: sub-peso 5;

b)infissi esterni e tapparelle: sub-peso 8;

c)camere di degenza: sub-peso 7;

d)sistema di rivalutazione e gestione emergenza: sub-peso 7;

e)gruppi di risalita: sub-peso: 6;

f)impianto gestione e controllo accessi: sub-peso 6.

Il disciplinare di gara nelle "INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (lett. b) precisava che l'individuazione dell'offerte economicamente più vantaggiosa sarebbe stata effettuata con il metodo aggregativo compensatore di cui all'allegato B al d.p.r. n.554/1999.

In presenza di sole due offerte, rispetto all'invito di cinque ditte, per il valore tecnico estetico la ricorrente ha conseguito punti 26,241 e la contro interessata 28,03; per la gestione delle risorse delle verifiche e delle manutenzioni in fase di esercizio, entrambe le concorrenti hanno ottenuto 6 punti; quanto al prezzo sono stati

attribuiti 46,596 punti alla ricorrente e 52 alla contro interessata e quanto alla riduzione del tempo 3 punti a ciascuna concorrente, con una differenza di 7,17 punti.

Parte ricorrente ha dedotto cinque motivi di violazione dell'art.21, comma 5, legge n.109 del 1994, degli allegati A e B d.p.r. n.554 del 1999, degli articoli 75 e 76 d.p.r. n.445 del 2000 in combinato disposto dell'art.75 d.p.r. n.554 del 1999, di violazione del bando di gara e della lettera di invito, di violazione dei principi generali in materia di riforma economica sociale relativamente alle gare pubbliche, nonché di eccesso di potere sotto vari motivi.

Con memoria del 30 novembre 2005 si è costituita l'A.U.S.L. di Ravenna contestando i motivi di ricorso e con memoria in pari data si è costituita anche la aggiudicataria contro interessata ORION, che ha anche proposto ricorso incidentale, affidato all'eccesso di potere per falso presupposto e manifesta contraddittorietà ed illogicità.

Con memoria del 22 ottobre 2013 la ricorrente ha preso atto della circostanza che, come risulta dalla documentazione depositata dalle controparti, relativa alla fine dei lavori ed al collaudo delle opere il contratto ha avuto completa esecuzione e pertanto ha chiesto solo il risarcimento del danno per equivalente. All'udienza del 7 novembre 2013 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Come emerge dalla memoria del 12 ottobre 2013 parte ricorrente, avendo avuto completa esecuzione il contratto relativo alla gara in questione, ha dichiarato l'interesse alla decisione del ricorso è limitato al risarcimento del danno per equivalente e pertanto al Collegio compete comunque la pronuncia sul merito del ricorso.

Con il primo motivo la Cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna ha dedotto la violazione dell'art.21, comma 5, legge 11 febbraio 1994 n.109, perché l'ing. Piramonti ha partecipato alla procedura di gara sia quale responsabile unico del procedimento, sia quale presidente della Commissione di gara, tecnica e amministrativa, agendo allo stesso tempo come controllato nella qualità di presidente della Commissione che ha distribuito i punteggi e come controllante (R.U.P.) allorché ha aggiudicato la gara; secondo la ricorrente, invece, si sarebbe dovuto nominare alla presidenza della Commissione un soggetto diverso a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Tuttavia, l'art.21 legge n.109 del 1994 al comma 5 dispone tra l'altro che la commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore; che i commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi; che coloro i quali che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio...Ebbene, dal testo letterale della norma non sembra che si sia voluta stabilire una impossibilità per il funzionario nominato responsabile unico del procedimento di adottare non solo gli atti prodromici, ma anche di approvare l'aggiudicazione: piuttosto lo scopo della norma appare quello di evitare che i componenti della commissione giudicatrice svolgano anche altre funzioni o incarichi tecnici od amministrativi relativamente ai lavori oggetto della gara, determinando così una inconciliabile sovrapposizione in contrasto con il principio dell'incompatibilità desumibile dalla citata disposizione, o con i principi fondamentali di riforma economico-sociale in materia di gare dalla medesima introdotti.

Peraltro, secondo la giurisprudenza "non sussiste incompatibilità tra le funzioni di presidente della commissione di gara e quella di responsabile del procedimento, mentre per altro verso l'approvazione degli atti della commissione non può essere ricompresa nella nozione di controllo, risolvendosi in una revisione interna, connessa alla responsabilità unitaria del procedimento (così Tar Reggio Calabria, Sez. I, 8 giugno 2011 n.474 e Tar Firenze, Sez. II, 13 luglio 2007 n.1273). Con il secondo motivo la C.M.C. deduce la violazione degli articoli 75 e 76 del d.p.r. 24

dicembre 2000 n.445 in combinato disposto con l'art.75 d.p.r. 21 dicembre 1999 n.554, perché la Orion nella domanda di partecipazione alla gara avrebbe reso una falsa dichiarazione che avrebbe dovuto comportare l'esclusione.

Invero, risulta che in data 18 maggio 2004 la Orion aveva dichiarato che tra i direttori tecnici della cooperativa c'era l'ing. Valcavi mentre in data 18 novembre 2004 il legale rappresentante della futura aggiudicataria ha dichiarato che il medesimo ingegnere non era più direttore tecnico dell'impresa dal 3 maggio 2004.

Orbene, l'art.75 d.p.r. n.445 del 2000 dispone che qualora emerga dal previsto controllo la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; dunque, la legge chiede che la non veridicità, foriera della decadenza, sia collegata a qualche beneficio, cioè che la non veridicità riguardi la autocertificazione di situazioni di fatto o di diritto rilevanti ai fini dell'aggiudicazione.

Nel caso in esame, la lettera di invito prevedeva che, ai fini della partecipazione (ovvero entro il 10 novembre 2004) i concorrenti avrebbero dovuto produrre nella busta "A", tra gli altri documenti ed a pena di esclusione dalla procedura di gara, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.p.r. 445/2000, con la quale il concorrente, assumendone la piena responsabilità, doveva confermare il permanere del possesso dei requisiti e di ogni altra indicazione sostitutiva presentata al momento della domanda di partecipazione alla gara; invero, in data 18 novembre 2004 il legale rappresentante della C.M.C. ha dichiarato, che, nelle more, l'ing. Valcavi aveva cessato di ricoprire la carica di direttore tecnico; tuttavia, parte ricorrente non ha precisato i fatti in cui consisterebbe la falsità della dichiarazione, né ha indicato i benefici conseguenti alla dichiarazione non veritiera, con la conseguenza che il motivo deve considerarsi inammissibile perché generico e comunque infondato, perché manca il collegamento eziologico previsto dalla legge e pertanto non vi era nessun motivo per escludere dalla gara la Orion. Non è nemmeno rilevante il riferimento all'art.75 d.p.r. n.554 del 1999 che disciplina i casi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni, norma la quale solo nella lettera h) potrebbe avere attinenza nel caso di specie, ma la quale peraltro prevede che la falsa dichiarazione risulti dai dati in possesso dell'osservatorio dei lavori pubblici, circostanza insussistente nella fattispecie.

Comunque, secondo la giurisprudenza "è da considerarsi legittima l'ammissione alla partecipazione ad una gara pubblica di un'impresa la quale abbia reso una dichiarazione non veritiera in ordine alla sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art.75 D.P.R. n.554 del 1999 nel caso in cui tale dichiarazione - ancorché effettivamente non rispondente al vero - sia caratterizzata dal c.d. falso innocuo, privo di qualsivoglia offensività rispetto agli interessi presidiati dalle regole che governano la procedura di evidenza pubblica, come tale non stigmatizzabile con la sanzione dell'esclusione. La falsità infatti assume rilievo solo qualora tocchi circostanze (quali l'esistenza di precedenti penali sottoposti alla valutazione dell'amministrazione) influenti sulle condizioni e sui requisiti di partecipazione alla gara stessa (così Consiglio di Stato, Sez. V, 13 febbraio 2009 n.829).

Con il terzo motivo la C.M.C. chiede l'annullamento della lettera di invito, del disciplinare di gara, della lettera datata 3 marzo 2005 a firma del direttore del dipartimento tecnico dell'A.U.S.L. di Ravenna, dei verbali della fase riservata della gara relativa alla valutazione da parte della commissione tecnica delle varianti tecnologiche richieste, nella parte in cui la Commissione ha deciso di procedere all'attribuzione dei punteggi attraverso il metodo c.d. aggregativo compensatore nonostante la presenza di due sole offerte valide.

Secondo parte ricorrente, se le offerte sono più di due, con l'applicazione dell'indicato confronto i punteggi attribuiti trovano una loro gradualità nel fatto che vi è una comparazione la quale attribuisce il punteggio al peggior progetto e via via migliore alle altre offerte; con la presenza di due sole offerte tale gradualità verrebbe a mancare perché la comparazione comporterebbe "che non vi è un dosaggio tra le offerte" per cui ad una impresa

verrebbe attribuito il punteggio 0 ed all'altra il miglior punteggio.

Invero, emerge dagli atti che, poiché era emersa, successivamente all'invito indirizzato a cinque ditte, la presenza di solo due offerte, la Commissione aveva interpellato il Direttore generale dell'A.U.S.L. il quale aveva disposto, con la lettera impugnata, che il confronto a coppie fosse "supportato da una esaustiva motivazione scritta a corredo a corredo dei punteggi attribuiti, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla lettera di invito e di eventuali linee guida che la Commissione Tecnica riterrà di adottare"; la commissione, pertanto, ha verbalizzato in proposito una ampia motivazione, sia assoluta che comparativa, di ciascun commissario in ordine agli elementi di valutazione delle offerte tecniche e delle varianti migliorative, pervenendo per alcune voci all'attribuzione di uguale punteggio sia alla variante della C.M.C. che della contro interessata ed per altre voci all'attribuzione di un miglior punteggio all'una o all'altra delle varianti.

Orbene, secondo la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 9 maggio 2006 n. 2524 e 6 maggio 2003 n.2379) effettivamente il metodo del confronto a coppie disciplinato dall'allegato A del regolamento emanato con decreto del presidente della repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 è inapplicabile quando i progetti da valutare siano soltanto due; il metodo consiste nell'assegnare un punteggio da 1 a 6 ad ognuno degli elementi di valutazione delle varie offerte esaminando, per ogni elemento di valutazione, tutte le coppie risultanti dal numero delle offerte (per esempio, se le offerte sono tre, per ogni elemento di valutazione si formano tre coppie, se le offerte sono quattro si formano sei coppie, e così via secondo le regole del calcolo combinatorio); nel sommare poi i punti così attribuiti da ogni commissario ad ogni offerta e nel trarne, con complesse operazioni, l'identificazione del progetto migliore; tuttavia, sempre secondo la citata giurisprudenza, quando i progetti da esaminare siano soltanto due il sistema è evidentemente inutile, perché c'è una sola coppia di ogni elemento di valutazione e basta effettuare la somma dei punteggi di ciascun commissario e determinare poi la media delle somme.

Ebbene, nel caso in esame risulta dai verbali che la Commissione in sostanza non ha applicato il predetto confronto, perché le valutazioni delle singole voci dell'offerta sia di C.M.C che di Orion sono state effettuate con l'indicazione di precisi punteggi ed hanno portato all'aggiudicazione della gara ad Orion con un totale di punti 89,03, mentre a C.M.C. è stato attribuito un minor punteggio, ma non certo 0.

In conclusione, come affermato in memoria dalla difesa della contro interessata, nel caso in esame non si è fatto luogo ad un criterio di valutazione insuscettibile di "fotografare selettivamente le offerte e di calibrare il giudizio su di esse.

Con il quarto motivo di violazione del bando di gara e della lettera di invito la C.M.C. in sostanza ha sostenuto che per quanto riguarda la variante migliorativa relativa alla voce 2b – infissi e tapparelle -, poiché la normativa indicata prevedeva limiti tassativi ed inderogabili alla progettazione -, all'A.T.I. Orion non doveva essere attribuito nessun punteggio.

Per la citata variante il progetto posto a base di gara prevedeva l'obbligo di dotarsi di griglie frangisole per esterno costituite da lame orizzontali di alluminio della larghezza inderogabile di 82 millimetri, corredate dai dispositivi di orientamento e di guide ed argani di sollevamento, mentre la contro interessata ha previsto micro veneziane inserite all'interno delle vetrocamere costituite da lamelle della larghezza di 16 millimetri, corredate di meccanismi di movimentazione di solo orientamento: secondo la C.M.C. la Commissione non avrebbe dovuto, pertanto, attribuire alla Orion nessun punteggio con la conseguenza che la medesima alla fine avrebbe avuto il punteggio complessivo di 81,003 a fronte dei suoi 88,994 considerando che avrebbe ottenuto per la variante 8 punti invece 0,889.

Tuttavia, la censura si fonda sulla circostanza che la variante, rispetto al progetto base, non ha previsto le griglie frangisole per esterno, avendole sostituite con micro veneziane inserite all'interno del vetro camera; in merito, la lettera di invito, a pagina 11, ha elenca le indicazioni migliorative tecniche ed estetiche che possono costituire

oggetto di variante, fra le quali le tapparelle, nonché le caratteristiche tecniche e di prestazione della soluzione di oscuramento diurno dell'ambiente, alla sua manovrabilità ed alle proprietà igieniche ed asettiche dello stesso ed inoltre le caratteristiche delle prestazioni di filtrazione dell'irraggiamento: ciò comporta la possibilità che la variante migliorativa includeva il sistema di oscuramento e di filtrazione dell'irraggiamento solare e quindi anche eventuali alternative alla soluzione prevista dal progetto base.

Né si può parlare di una diminuzione della quantità di prodotto offerto, perché la variante ha previsto, non minori quantità del medesimo manufatto, ma uno diverso per caratteristiche e prestazioni, rispondente alle finalità migliorative come indicate nella lettera di invito.

Peraltro, secondo la giurisprudenza di questo Tar (Sez. I, 21 ottobre 2004 n. 3653) la discrezionalità riconosciuta all'offerente nella redazione del suo progetto di gestione del servizio e, in particolare, la possibilità di introdurre o adottare soluzioni tecniche migliorative, nonché varianti alle linee guida fornite dal capitolato di un appalto concorso, risponde all'esigenza di garantire la partecipazione del maggior numero di concorrenti, consentendo loro anche di formulare offerte c.d. "migliorative", che contengano proposte di progressiva e completa sostituzione dei componenti la rete anche con prodotti di marca diversa da quella esistente, comunque rispettose della "lex specialis" disciplinante la gara; infatti, nella procedura di scelta del contraente, l'unico limite alla possibilità dei concorrenti di elaborare con autonome scelte l'offerta tecnica, muovendo dal progetto di massima predisposto dall'amministrazione, è costituito dall'importo di spesa impegnato per l'esecuzione dell'opera, del servizio o della fornitura, ritenuto a tal fine congruo dall'Autorità committente, per cui risultano legittime tutte le soluzioni tecniche e progettuali idonee a soddisfare l'interesse dell'amministrazione in relazione alle risorse finanziarie disponibili e comunque elaborate in osservanza di tale limite di spesa.

Nello stesso senso il Consiglio di Stato ha affermato che i "criteri guida relativi alle varianti in sede di offerta possono così sintetizzarsi: - si ammettono varianti migliorative riguardanti le modalità esecutive dell'opera o del servizio, purché non si traducano in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto, che si ponga come del tutto alternativo rispetto a quello voluto dalla p.a.; - risulta essenziale che la proposta tecnica sia migliorativa rispetto al progetto base, che l'offerente dia contezza delle ragioni che giustificano l'adattamento proposto e le variazioni alle singole prescrizioni progettuali, che si dia la prova che la variante garantisca l'efficienza del progetto e le esigenze della p.a. sottese alla prescrizione variata; - viene lasciato un ampio margine di discrezionalità alla commissione giudicatrice, trattandosi dell'ambito di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Sez. V 11 luglio 2008 n. 3481).

Alla luce di tale giurisprudenza, il motivo, così come esplicitato, appare inammissibile per genericità e comunque infondato, risultando le valutazioni della stazione appaltante riferite ad una molteplicità di fattori e quindi non essendo sufficiente a rendere illegittime le determinazioni della stazione appaltante le circostanze addotte dalla ricorrente.

Con il quinto motivo di violazione del bando di gara e della lettera di invito parte ricorrente, -"in mero subordine, ammesso e non concesso che l'offerta dell'A.T.I. Orion non derogasse alle prescrizioni imposte dall'amministrazione"-, deduce che comunque la variante migliorativa premiata dalla Commissione non meritava un tale alto punteggio, perché le micro veneziane, poiché inserite all'interno del vetro camera, non potrebbero assolvere alla loro funzione precipua di frangisole, ossia quella di proteggere dall'irraggiamento solare gli infissi esterni e quindi i vetri che degli infissi esterni costituiscono la parte preponderante della superficie esposta.

Tuttavia, anche tale ultimo motivo appare generico perché privo di supporti tecnici (in particolare non contiene nessun riferimento alla circostanza che il doppio vetro può proteggere dall'irraggiamento), ma comunque infondato, perché la Commissione, come si evince dal verbale della quarta seduta riservata del 7 aprile 2005, ha

tenuto conto di tutti gli argomenti di parte ricorrente e li ha fatto oggetto del proprio giudizio ed in particolare ha ritenuto che per l'offerta della C.M.C. i livelli di isolamento tecnico siano "inferiori a quelli previsti dall'altra impresa.

D'altra parte secondo ormai pacifica giurisprudenza, nell'ambito di una procedura di appalto-concorso, condotta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione in ordine all'idoneità ed alla qualità di un progetto costituisce espressione paradigmatica di lata discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità del merito di dette valutazioni ove non inficiate da profili di erroneità, di illogicità e di sviamento, che nel caso di specie, per le considerazioni fatte in precedenza, non si riscontrano.

In conclusione, essendo il ricorso infondato nel merito e quindi legittimo l'esercizio della dell'attività amministrativa, ne consegue, oltre alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse della Orion alla decisione del ricorso incidentale, la reiezione della domanda di parte ricorrente al risarcimento del danno.

La complessità delle questioni affrontate giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dalla Orion S.C.R.L. per sopravvenuta carenza di interesse e respinge la domanda di risarcimento del danno della ricorrente C.M.C.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nelle camere di consiglio del 7 novembre e 5 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Carlo D'Alessandro, Presidente, Estensore

Ugo Di Benedetto, Consigliere

Italo Caso, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)